



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnatura]

Treviso, [come da segnatura]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST
CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENESTT.IT

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL
CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT.IT

CONFAPI TREVISO
CONFAPITREVISO@PEC.IT

CONFARTIGIANATO TREVISO
INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT

CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO
ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT

ASSOTIR VENETO
SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT

OGGETTO: Circolare n. 35/2025. D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale.

La Circolare n. 35/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che annulla e sostituisce la precedente n. 18/2025, analizza le modifiche introdotte dall’art. 16 del d.lgs 18 dicembre 2025,

31100 – Treviso, Via Santa Barbara n. 7
Tel. +39 0422 299211

PEC: uadm.veneto4@pec.adm.gov.it / E-mail: uadm.veneto4@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

n. 192¹, che interviene sulle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), con particolare riferimento agli articoli **96, 112 e 118**. Le nuove norme, entrate in vigore il 20 dicembre 2025, hanno l’obiettivo principale di armonizzare la disciplina della confisca delle merci di contrabbando con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando automatismi sanzionatori nei casi di integrale adempimento degli obblighi tributari e favorendo la *compliance* spontanea degli operatori economici.

La modifica più rilevante riguarda **l’articolo 118, comma 8, delle DNC**. La nuova formulazione stabilisce che, salvo i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria e quelli in cui le merci siano soggette a divieti di fabbricazione, possesso o commercializzazione, le merci destinate alla confisca amministrativa possono essere **restituite** al trasgressore previo pagamento dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione. Inoltre, è introdotta la possibilità di **riscatto** delle merci già confiscate, a richiesta del trasgressore, mediante pagamento del loro valore oltre agli oneri dovuti. Questa innovazione recepisce i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 93/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità della disciplina previgente per eccessivo cumulo sanzionatorio: alla sanzione pecuniaria e al recupero del tributo si aggiungeva automaticamente la confisca, anche quando il contribuente sanava integralmente la violazione (Sproporzione della misura, poiché lo Stato aveva già recuperato il credito erariale, venendo meno la funzione di garanzia della confisca).

Il legislatore delegato ha quindi esteso il principio di esclusione della confisca, inizialmente limitato all’IVA all’importazione, alla generalità dei casi di evasione di diritti doganali, siano essi IVA, dazi o entrambi. In sintesi, la confisca non si applica quando il trasgressore provvede al pagamento integrale dei tributi evasi, degli interessi e delle sanzioni, salvo i casi di merci vietate o di confisca disposta dal giudice. La norma disciplina anche le ipotesi in cui la confisca amministrativa sia già intervenuta, consentendo il riscatto delle merci confiscate alle condizioni sopra indicate.

Sul piano operativo, la circolare chiarisce le conseguenze delle nuove disposizioni nelle attività di accertamento:

- in caso di maggiori diritti di confine accertati, se la merce è sotto vigilanza doganale e il contravventore paga integralmente quanto dovuto, l’Ufficio non dispone il sequestro e può svincolare la merce, consentendo anche la dilazione di pagamento;
- se la merce non è sotto vigilanza, l’Ufficio procede al sequestro, ma può disporre il dissequestro se il trasgressore accetta l’esito del controllo e paga integralmente tributi, interessi e sanzioni; in assenza di pagamento, si procede alla confisca.

¹ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Per le merci già confiscate, è ammesso il riscatto alle condizioni previste dall'articolo 118, comma 8.

L'articolo 16 interviene anche sull'**articolo 96** delle DNC, modificando il comma 7 relativo alla confisca amministrativa. La nuova formulazione prevede che la confisca non si applica nei casi contemplati dall'articolo 118, comma 8, oltre che nelle ipotesi di contrabbando in esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. Restano salvi i casi di confisca obbligatoria per merci vietate e quelli disposti dall'autorità giudiziaria. È inoltre corretto il comma 9 dell'articolo 96, eliminando un rinvio errato e ripristinando la coerenza normativa. La confisca continua ad applicarsi ai mezzi di trasporto utilizzati per il contrabbando, se adattati per occultare merci o alterati rispetto alle caratteristiche omologate.

Un'ulteriore modifica riguarda l'**articolo 112** delle DNC, che disciplina l'estinzione del reato e le cause di non punibilità. La novella conferma che il pagamento dei diritti di confine e di una somma pari al 100-200% dei diritti previsti per la violazione, effettuato prima dell'apertura del dibattimento, estingue il reato e impedisce la confisca, salvo i casi di merci vietate e quanto disposto dall'articolo 240 del Codice penale. Questa precisazione armonizza la disciplina con le modifiche introdotte all'articolo 118, assicurando coerenza sistematica.

La circolare chiarisce l'efficacia temporale delle nuove disposizioni: esse si applicano alle violazioni commesse dopo il 20 dicembre 2025 e, in virtù dei principi di *favor rei*, anche alle violazioni pregresse non ancora definite alla medesima data.

Si prega di diffondere il contenuto della presente a tutti i vs. iscritti.

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO
Carlo COSENTINO
firmato digitalmente